

CU C5 172

**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815  
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it



**Stagione Sportiva 2024-2025**  
**Comunicato Ufficiale N°172 del 10/01/2025**  
**Attività di Calcio a Cinque**

**INDICE**

Segreteria	Pag. 2
Errata Corrige	Pag. 3

**1. SEGRETERIA**

**AVVISO ALLE SOCIETA'**

Su indicazione del Presidente Federale si dispone un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gara di tutte le competizioni in programma nel prossimo fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa di Fabio Cudicini, storica bandiera di Udinese, Roma e Milan.

**Errata Corrige CU 170 del 09.01.2025**

**DEPENNARE**

**CAMPIONATO JUNIORES C5 FASCIA B MASCHILE**

**GARE DEL 3/ 1/2025**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 3/ 1/2025 A.S.D. CONIT CALCIO A5 - VIRTUS SAN GIUSTINO

Il Giudice sportivo

esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva che:

- al termine del I tempo, mentre le squadre rientravano verso gli spogliatoi, l'allenatore della Società Virtus San Giustino, sig. BALDELLI Manuel ed il massaggiatore della medesima, sig. REMIA Alessio, rivolgevano espressioni offensive ai Dirigenti della Società avversaria, nel contempo spintonandoli;
- nel medesimo frangente, una persona non identificata, scendeva dalla tribuna ed offendeva e spingeva anch'esso i predetti dirigenti della Società CONIT C5: l'arbitro chiedeva all'allenatore della Società Virtus San Giustino di farlo allontanare, cosa che veniva prontamente effettuata;
- al rientro delle squadre, per l'inizio del secondo tempo di gara, con la situazione che si era normalizzata in campo, in tribuna i sostenitori delle società venivano a contatto tra di loro, per cui il Direttore di gara richiedeva ai capitani e Dirigenti di far intervenire la Forza Pubblica;
- all'arrivo di quest'ultima, nel momento di riprendere il gioco, il Dirigente della Società Virtus San Giustino, sig. Priori Alessandro, comunicava all'arbitro che non ritenendosi sicuro per la propria incolumità, non intendeva proseguire la gara e ritirava la squadra, firmando una dichiarazione in tal senso.
- preso atto di tale decisione, l'arbitro sospendeva anticipatamente l'incontro all'inizio del secondo tempo, sul risultato di CONIT C5 - VIRTUS SAN GIUSTINO 3 - 2.

Considerando che l'anticipata conclusione della gara sia da addebitare alla società VIRTUS SAN GIUSTINO, ed in virtù dell'art. 10 comma 5 lett. "b" del CGS.

DELIBERA

1. di infliggere alla società VIRTUS SAN GIUSTINO la punizione sportiva della gara con il punteggio 0 - 6, nonché l'ammenda di Euro 200,00;
2. di squalificare i sig. BALDELLI Manuel, allenatore della società Virtus san Giustino per n. 2 giornate di gara;
3. di inibire i sig.ri **REMA ALESSIO**, massaggiatore della società Virtus San Giustino fino al **23.10.2025** e **PRIORI Alessandro**, dirigente della stessa , fino al 16.01.2025.

**INSERIRE**

## **CAMPIONATO JUNIORES C5 FASCIA B MASCHILE**

**GARE DEL 3/ 1/2025**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 3/ 1/2025 A.S.D. CONIT CALCIO A5 - VIRTUS SAN GIUSTINO

Il Giudice sportivo

esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva che:

- al termine del I tempo, mentre le squadre rientravano verso gli spogliatoi, l'allenatore della Società Virtus San Giustino, sig. BALDELLI Manuel ed il massaggiatore della medesima, sig. REMIA Alessio, rivolgevano espressioni offensive ai Dirigenti della Società avversaria, nel contempo spintonandoli;
- nel medesimo frangente, una persona non identificata, scendeva dalla tribuna ed offendeva e spingeva anch'esso i predetti dirigenti della Società CONIT C5: l'arbitro chiedeva all'allenatore della Società Virtus San Giustino di farlo allontanare, cosa che veniva prontamente effettuata;
- al rientro delle squadre, per l'inizio del secondo tempo di gara, con la situazione che si era normalizzata in campo, in tribuna i sostenitori delle società venivano a contatto tra di loro, per cui il Direttore di gara richiedeva ai capitani e Dirigenti di far intervenire la Forza Pubblica;
- all'arrivo di quest'ultima, nel momento di riprendere il gioco, il Dirigente della Società Virtus San Giustino, sig. Priori Alessandro, comunicava all'arbitro che non ritenendosi sicuro per la propria incolumità, non intendeva proseguire la gara e ritirava la squadra, firmando una dichiarazione in tal senso.
- preso atto di tale decisione, l'arbitro sospendeva anticipatamente l'incontro all'inizio del secondo tempo, sul risultato di CONIT C5 - VIRTUS SAN GIUSTINO 3 - 2.

Considerando che l'anticipata conclusione della gara sia da addebitare alla società VIRTUS SAN GIUSTINO, ed in virtù dell'art. 10 comma 5 lett. "b" del CGS.

DELIBERA

1. di infliggere alla società VIRTUS SAN GIUSTINO la punizione sportiva della gara con il punteggio 0 - 6, nonché l'ammenda di Euro 200,00;
2. di squalificare i sig. BALDELLI Manuel, allenatore della società Virtus san Giustino per n. 2 giornate di gara;
3. di inibire i sig.ri **REMA ALESSIO**, massaggiatore della società Virtus San Giustino fino al **23.01.2025** e **PRIORI Alessandro**, dirigente della stessa , fino al 16.01.2025.

**Pubblicato in Roma il 10 GENNAIO 2025**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato